

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**R O M A**

**RICORSO** nell'interesse dei prof.ri **Ambrosio Maddalena**, C.F. MBRMDL80S67L124D, classe di concorso B023, per il Lazio; **Auricchio Giuseppe Domenico**, C.F. RCCGPP93B19M289B, classe di concorso B022, per la Campania; **Caputo Cinzia**, C.F. CPTCNZ74M70F839U, classe di concorso A004, per la Campania; **Carrieri Marcello**, C.F. CRRMCL81L07E986R, classe di concorso B014, per la Puglia; **Concari Barbara**, C.F. CNCBBR72E71B898U, classe di concorso B018, per l'Emilia Romagna; **Di Lullo Alfonso**, C.F. DLLLNS85M27B715I, classe di concorso B014, per la Campania; **Esposito Davide**, C.F. SPSDVD86L16A512P, classe di concorso B022, per la Campania; **Firenze Cinzia**, C.F. RFRNCNZ73T55C129S, classe di concorso B018, per la Campania; **Fittante Nicola**, C.F. FTTMCL79H28C352C, classe di concorso B014, per la Calabria; **Forti Mascia**, C.F. FRTMSC73A53E958W, classe di concorso B020, per l'Abruzzo; **Girolami Francesca**, C.F. GRLFNC76E64C858Z, classe di concorso B015, per il Lazio; **Martino Roberto**, C.F. MRTRRT74E03D086B, classe di concorso B014, per la Calabria; **Mignano Massimo**, C.F. MGNMSM69P29F839W, classe di concorso B014, per la Campania; **Mollicone Alessio**, C.F. MLLSS80T18I838U, classe di concorso B017, per il Veneto; **Muscara Antonio**, C.F. MSCNTN68S28I559C, classe di concorso B003, per la Campania; **Nieddu Gian Franco**, C.F. NDDGFR72L24I452X, classe di concorso B014, per la Sardegna; **Petrucci Lucia**, C.F. PTRLCU85E49L500T, classe di concorso B012, per le Marche; **Picone Francesco**, C.F. PCNFNC70B19G309V, classe di concorso B014, per il Lazio; **Postiglione Antonio**, C.F. PSTNTN67E04F839H, classe di concorso

B006, per la Campania; **Russo Oberdan**, C.F. RSSBDN87E20I234S, classe di concorso B003, per la Campania; **Salerno Grazia**, C.F. SLRGRZ78M53G786P, classe di concorso B012, per il Piemonte; **Todaro Michele**, C.F. TDRMHL72C06L219M, classe di concorso A001, A008, A016, A017, A037, A060, per la Lombardia; tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall’avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L19 F839D), con il quale elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell’art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.199.79.549 – pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it).

**CONTRO** il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

**PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A)** del decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016), con i quali venivano indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado, nella parte in cui disciplinano i requisiti di ammissione alle suddette procedure (art. 3) specificando che *«Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell’articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la*

*presentazione della domanda (...)*»; **B)** dei medesimi decreti nella parte in cui impongono la modalità telematica come esclusiva modalità per l'inoltro delle domande di ammissione; **C)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

**NONCHÉ PER LA DECLARATORIA** del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione in parola, siccome titolari di valido requisito di ammissione,

**E, CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire ai ricorrenti di svolgere le prove concorsuali.

#### **FATTO**

Con decreti della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. nn. 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicati sulla GURI – 4° Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016, **doc. 1**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) indiceva il concorso pubblico a posti e cattedre – per titoli ed esami – per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, finalizzato alla copertura dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia ai sensi dell'art. 1, co. 114 della L. 13 luglio 2015 n. 107, suddivisi per ambiti regionali.

Inopinatamente, nel dettare i requisiti di ammissione alla suddetta procedura selettiva, il MIUR circoscriveva la possibilità di partecipazione ai soli candidati muniti di abilitazione all'insegnamento conseguita prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione (art. 3).

In tal modo, quindi, era espressamente preclusa la partecipazione al concorso in parola in pregiudizio dei docenti muniti di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di

concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 1996.

Si tratta delle materie di insegnamento spettanti ad una particolare categoria di docenti, gli Insegnanti Tecnico Pratici (I.T.P.), la cui figura professionale ha subito un'ingiusta penalizzazione a seguito della riforma degli ordinamenti didattici in ragione di una drastica quanto illegittima riduzione delle ore disponibili, come di recente acclarato da codesto Ecc.mo Tribunale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 8 marzo 2016 n. 3019. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, n. 3527/2013).

Ad ogni modo, al fine di meglio comprendere le censure sollevate nel presente ricorso, occorre preliminarmente ricostruire il quadro giuridico che disciplina l'attività di tali docenti.

\* \* \* \* \*

La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP), istituita con D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, ricomprende tutti quei docenti che sono muniti di competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidati specifici incarichi di docenza normalmente espletati con attività didattiche che si svolgono prevalentemente nei laboratori.

Le mansioni assegnate a tali docenti sono svolte sia in compresenza con altro docente della disciplina di riferimento, cui sono rimessi i profili teorici della materia, sia in modo autonomo, dando luogo quindi ad un necessario ed ineludibile momento di applicazione pratica di conoscenze e di nozioni generali ed astratte acquisite dagli studenti.

La figura professionale *de qua* è assolutamente equiparata a quella dei docenti in possesso di diploma di laurea, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica o funzionale.

Ed infatti, l'art. 5, co. 1 *bis* del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (come introdotto dall'art. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124) prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza. Essi, inoltre, possono essere nominati a pieno titolo nelle commissioni per gli esami di Stato, rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto.

Come noto, l'accesso all'insegnamento per tali materie ha richiesto unicamente il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, in virtù del quale tali docenti risultano inseriti nelle graduatorie di istituto, conseguendo così plurimi incarichi di docenza annuale ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, con assegnazione di insegnamenti anche su posti vacanti e disponibili.

L'abilitazione all'insegnamento, invero, è stata sinora acquisita prevalentemente mediante "idoneità" concorsuale ai sensi dell'art. 400, co. 12 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, ossia a seguito del superamento delle prove selettive in occasione delle ordinarie procedure di reclutamento che, tuttavia, non sono ormai da decenni indette per le classi concorsuali di cui è causa.

Si pensi, infatti, che successivamente all'entrata a regime del sistema di abilitazione quale requisito di accesso al concorso, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341, è stato bandito soltanto il concorso ordinario del 2012 che, tuttavia, era relativo unicamente alla classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia), per di più per un numero limitatissimo di posti.

Peraltro, in occasione di tale tornata concorsuale, il bando prevedeva soltanto il possesso del diploma di studi superiore, non richiedendo affatto – a differenza di oggi – l’abilitazione quale requisito di partecipazione.

Ad ogni modo, occorre rimarcare che il Ministero resistente non ha mai provveduto ad istituire le scuole di specializzazione per acquisire le abilitazioni all’insegnamento, limitandosi a prevedere una procedura riservata nel 2005 e l’istituzione dei PAS nel 2013, tuttavia a beneficio dei soli docenti che vantassero una consistente anzianità di servizio (3 anni completi) e, comunque, circoscritte ad un numero estremamente esiguo di classi concorsuali.

Peraltro, giova evidenziare che, con plurime decisioni del giudice amministrativo, i decreti istitutivi dei PAS sono stati oggetto di declaratoria di illegittimità con riferimento al computo dell’anzianità di servizio ai fini dell’integrazione dei requisiti soggettivi di ammissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015 n. 4751). Ne deriva che molti degli attuali ricorrenti è stato ingiustamente impedito di partecipare ai precedenti cicli attivati ai sensi del D.M. n. 81/2013, in considerazione di tale illegittimità.

Ancora oggi, quindi, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l’abilitazione.

In altri e più chiari termini, per i docenti in questione non sono mai stati attivati i TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali e, addirittura con cadenza decennale, sono state istituite soltanto le abilitazioni riservate a chi aveva maturato una consistente (ed illegittima, *ut supra* evidenziato) anzianità di servizio, così discriminando

inevitabilmente un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un'evidente disparità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego.

Ne è derivata una situazione assolutamente paradossale ed irragionevole,,: le graduatorie ad esaurimento relative alle suddette classi concorsuali, ove figuravano la gran parte dei docenti abilitati, infatti, si sono oramai esaurite da quasi un decennio sicché si è venuto ad ingenerare un consistente fenomeno di precariato, posto che le esigenze di organico sono state coperte costantemente con contratti a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie di istituto.

In tal senso, quindi, gli incarichi in supplenza sono svolti quasi esclusivamente da docenti sprovvisti del titolo oggi richiesto dal Ministero resistente, ma ciò nonostante hanno consentito in concreto l'erogazione del servizio pubblico in parola.

Nel corso degli anni, peraltro, tali docenti hanno avuto modo di implementare la propria formazione professionale, conseguendo titoli di studio superiori (Lauree, Master, ecc.) nonché acquisendo "sul campo" un importante bagaglio di competenze e conoscenze.

Orbene, tale situazione era bene conosciuta dal Ministero resistente, oltre ad essere stata sottolineata dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016 (**doc. 2**), reso con riferimento alla procedura concorsuale di cui è causa, ove veniva espressamente evidenziato che «(...) *la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per*

*tutte le classi di concorso. Si segnala, in particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario».*

Del resto, a seguito di ricorso gerarchico proposto da una compagine sindacale, il Ministero resistente aveva avviato un procedimento in autotutela, non ancora concluso, per verificare la possibilità di riconoscere la natura abilitante del titolo di studio posseduto dai docenti in questione alla luce della direttiva comunitaria 2005/36/CE, anche sulla scorta di un parere favorevole rilasciato dalla Direzione Generale del Mercato Interno e dei Servizi dell'Unione Europea (**doc. 3**).

Inopinatamente, la specifica situazione degli Insegnanti Tecnico Pratici non veniva presa in alcuna considerazione nella stesura dei provvedimenti impugnati, che imponevano irragionevolmente il possesso dell'abilitazione pur nella consapevolezza che la platea dei candidati ne era sprovvista, con l'evidente conseguenza di comprimere enormemente la partecipazione sino addirittura a compromettere la stessa possibilità di addivenire alla copertura dei posti banditi!

\* \* \* \* \*

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono per i seguenti

#### **MOTIVI**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto frutto di un'erronea applicazione del regime transitorio previsto dalla normativa rubricata, con la quale è stato disciplinato il passaggio al sistema di reclutamento del personale docente basato sull'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle procedure selettive.

Come noto, infatti, l'art. 4, co. 2 *bis* della L. 19 novembre 1990 n. 341 (introdotto dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998 n. 315) demandava ad apposito regolamento ministeriale l'articolazione della transizione al nuovo regime in considerazione della tardiva istituzione dei corsi abilitativi (SSIS e Laurea in Scienze della formazione primaria), il cui primo ciclo era stato attivato soltanto a decorrere dall'a.a. 1999/2000, con l'evidente necessità di assicurare la salvaguardia dei titoli di studio conseguiti secondo il previgente regime giuridico, nelle more della conclusione dei nuovi percorsi formativi.

Ne deriva che nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione alla partecipazione al concorso per i docenti muniti di diploma conseguito prima dell'entrata in vigore del sistema obbligatorio di abilitazione all'insegnamento.

La normativa primaria, inoltre, riconosceva la perdurante validità legale di tali titoli di studio, che nel regime precedente consentivano l'accesso al reclutamento ordinario ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, sino all'effettivo completamento dei cicli di specializzazione per l'insegnamento.

In tal senso, la normativa di settore è chiara ed inequivoca.

L'art. 400, co. 12 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, testualmente dispone che «*Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre*

*1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti».*

In senso coerente, l'art. 402, co. 1 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 prevede che *«Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o ((presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida,)) per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito ((con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento)) della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore».*

Come rilevato in fatto, il Ministero resistente non ha mai attivato percorsi abilitativi ordinari per le classi di concorso tecnico-pratiche, sicché deve ritenersi non ancora integrato il presupposto per l'applicazione del regime di abilitazione obbligatoria.

Del resto, non può omettersi di rilevare che nella precedente tornata concorsuale gli insegnanti tecnico-pratici erano stati ammessi a partecipare se in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39

Allegato C, ossia il diploma di istruzione superiore, coerentemente con il vigente regime transitorio.

Ed infatti, l'art. 2, co. 4 del d.D.G. del Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012) espressamente disponeva che «*Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39*»: tuttavia, i posti banditi erano relativi soltanto ad un'unica classe concorsuale (C430), mentre per le altre si attendeva il concorso sin dal 1999!

La censurata preclusione inserita nei bando impugnati, pertanto, si rivela irragionevole e contraddittoria, impedendo la partecipazione ad un concorso che gli insegnanti tecnico-pratici attendono da ben 17 anni!

Ed infatti, il regime transitorio delineato dalla disciplina di settore (artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341; artt. 400, co. 12 e 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; art. 1, co. 8 della L. 3 agosto 1998 n. 315; artt. 1 ss. del D.I. 24 novembre 1998, n. 460) non può dirsi abbia esaurito i propri effetti in ragione di una duplice circostanza:

a) la tornata concorsuale del 2012 era stato indetta solo per una classe di concorso e per un numero limitatissimo di posti disponibili, sicché non poteva considerarsi quale primo concorso utile ai sensi del D.I. 24 novembre 1998 n. 460;

b) le procedure abilitative ordinarie non sono mai state istituite dall'Amministrazione resistente, che quindi non ha realmente offerto agli insegnanti tecnico pratici l'opportunità di conseguire il titolo in questione. Ne deriva, per tali ragioni, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**2) ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*.**

I provvedimenti impugnati, laddove prevedono quale requisito di ammissione il possesso di abilitazione all'insegnamento, sono illegittimi siccome chiaramente irragionevoli ed illogici, dal momento che da oltre un decennio non sono stati attivati corsi ordinari di abilitazione, che avrebbero invero dovuto avere cadenza almeno annuale.

In tal senso, appare gravemente contraddittorio imporre un titolo che, tuttavia, la stessa Amministrazione non ha reso possibile conseguire, determinando una evidente restrizione della platea dei candidati.

Orbene, per identità di *ratio*, nella vicenda in esame ben si attagliano le valutazioni espresse dal giudice amministrativo con riferimento all'ultima tornata concorsuale, laddove è stato ritenuto illegittimo il bando concorsuale nella parte in cui non consentiva l'accesso a quei candidati che si erano laureati successivamente alla soppressione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e prima dell'attivazione dei Tirocini formativi attivi (TFA).

Al riguardo, infatti, a seguito di un'analitica disamina della disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente ed ai requisiti di accesso alla carriera in questione, era stato evidenziato che «(...) *la disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto qui rileva, si limita a riprodurre testualmente (salvo alcuni adattamenti marginali non incidenti sulla sostanza della disciplina) l'art. 2 del d.m. n. 460 del 1998*

*(pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131, ed entrato in vigore il 22 giugno 1999); - tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal d.m. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva; - appare, invero, evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel d.m. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio; - ne consegue che l'Amministrazione provinciale, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo (...) in conseguenza della sospensione delle SSIS, in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall'anno accademico 2008-2009, e della loro sostituzione, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, con i TFA, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, l'impugnata previsione della lex specialis ha, di fatto, impedito la partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente ai più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, ai quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante, non avendo gli stessi, a causa della sospensione legislativa delle SISS ed in attesa dell'attivazione dei nuovi TFA, avuto possibilità alcuna di acquisire l'abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso a cattedre; - in altri termini, nello spazio temporale che va dall'anno accademico 2008-2009 all'anno accademico 2011-2012, chi era in possesso di titolo di laurea, o stava per conseguirlo, non aveva in nessun caso la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento né*

*attraverso le SSIS né attraverso il TFA e, conseguentemente, di partecipare al concorso di cui è controversia; (...) Per le ragioni che precedono, l'impugnata disposizione della lex specialis si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario sopra esposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015 n. 105. In termini, cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2015, n. 9666; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 ottobre 2014 n. 10528; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 novembre 2014 n. 11697).*

Le motivazioni espresse in tali decisioni possono senz'altro essere estese alla presente vicenda, tenuto conto che anche in tal caso ai candidati è stata impedita la possibilità di acquisire il titolo abilitativo e quindi di essere in possesso del requisito di ammissione alla procedura concorsuale a causa della mancata attivazione dei corsi ordinari di abilitazione all'insegnamento.

Ne discende, anche per tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**3) ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.**

Come rilevato, il Consiglio Nazionale di Pubblica Istruzione, nel parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016, aveva espresso un motivato rilievo critico avverso la decisione di non consentire l'accesso alla procedura concorsuale a tutti gli insegnanti tecnico-pratici, indipendentemente dal

possesso dell'abilitazione all'insegnamento, in ragione proprio della mancata attivazione dei corsi abilitativi.

In particolare, al punto 7 veniva evidenziato che *«Il numero dei docenti abilitati è molto esiguo in quanto per gli ITP, come già esplicitato in premessa, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione a numerosi anni di servizio prestato»*.

Il Ministero resistente, invece, si discosta da tale parere – sostanzialmente negativo – senza offrire alcun seppur minimo principio di motivazione. Sul punto, con un orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, è stato evidenziato che *«Ove nel corso di un procedimento l'autorità amministrativa decidente richieda un parere ad un organo tecnico, sia esso un parere facoltativo o obbligatorio, qualora intenda dissentire e discostarsi dalla valutazione formulata dall'organo consultivo ed espressa nel parere, deve esternare una congrua ed adeguata motivazione che faccia luce sulle ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere il giudizio dell'organo consultivo, conseguendone, in difetto, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nel provvedimento conclusivo»* (cfr. *ex multis* TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 febbraio 2012, n. 478; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 403).

Ma vi è di più! Il Ministero resistente non tiene neanche nella debita considerazione la circostanza che in merito era pendente un procedimento in autotutela a seguito di ricorso gerarchico finalizzato proprio al riconoscimento della natura abilitante del titolo di studio posseduto dagli insegnanti tecnico pratici ai sensi della direttiva 2005/36/CE, anche alla

luce dei pareri favorevoli rilasciati da importanti organi dell'Unione Europea.

Senza attendere le conclusioni di detto procedimento, si preclude ingiustamente la partecipazione al concorso dei ricorrenti, così comprimendo irragionevolmente la platea dei candidati, in patente spregio del *favor participationis* cui si devono necessariamente conformare le procedure selettive per l'accesso al pubblico impiego.

**4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DI 24 NOVEMBRE 1998 N. 460. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto un ulteriore profilo, non avendo previsto la facoltà di ammissione di candidati non abilitati sebbene espressamente disciplinata dall'art. 4 del DI 24 novembre 1998 n. 460.

La norma in parola, infatti, testualmente dispone che *«Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente».*

Nel rinviare a quanto già evidenziato in precedenza, giova ribadire che nelle classi concorsuali di cui è causa vi è un numero oltremodo esiguo di candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, dal momento che

i docenti che avevano acquisito l' idoneità ex art. 400, co. 12 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ovvero con le procedure riservate del 2005 sono stati immessi in ruolo in scorrimento della graduatorie ad esaurimento, ormai concluse.

Residuano, quindi, soltanto quei pochissimi docenti abilitati con i Percorsi Abilitativi Speciali del 2013, e soltanto in relazione alle classi concorsuali per le quali questi erano stati attivati.

Come evidente, si palesava quale scelta logica, necessaria ed invero doverosa, quella di assicurare la massima partecipazione alla procedura selettiva, consentendo l' ammissione anche dei docenti " precari ", in applicazione di una norma transitoria *ad hoc*, volta proprio ad evitare gli effetti perversi ed irragionevoli derivanti dalla mancata attivazione dei corsi abilitanti, pena altrimenti una chiara distorsione del meccanismo selettivo.

Del resto, come emerge dai primi dati comunicati dagli organi di stampa specializzata, in molte delle regioni il numero dei posti banditi è sensibilmente superiore rispetto alle domande pervenute, a dimostrazione dell' insussistenza di una platea adeguata di docenti abilitati, invero già immessi in ruolo a seguito della procedura straordinaria di reclutamento attuata nell' a.s. 2014/2015.

Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2005/36/CE.**

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui non riconoscono l' equipollenza dell' esperienza professionale maturata dai

candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Come rilevato in fatto, l'anomala gestione organizzativa delle classi concorsuali tecnico-pratiche da parte del Ministero resistente ha fatto sì che si determinasse la formazione di un ingente fenomeno di precariato, dal momento che il reclutamento ordinario è sostanzialmente "congelato" da anni a seguito dell'immissione in ruolo di pressoché tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Ne è derivato che, allo stato, le esigenze di organico sono coperte con contratti di supplenza conferiti tramite graduatorie di istituto. Da ultimo, invero, le *chance* lavorative si sono fortemente ridotte a seguito della drastica (ed illegittima) diminuzione delle ore previste nei riformati ordinamenti didattici.

Ciò non di meno, i ricorrenti hanno potuto comunque maturare una importante anzianità di servizio, prestando attività di docenza con riferimento proprio agli insegnamenti di cui ai bandi impugnati.

In modo contraddittorio ed illogico, quindi, il Ministero resistente finisce con il privarsi proprio di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente dispersa, benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

**6) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.**

I provvedimenti sono illegittimi nella parte in cui non consentono la partecipazione alle procedure concorsuali in parola anche in favore di tutti i soggetti comunque idonei allo svolgimento delle funzioni di insegnamento.

Come noto, infatti, l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

A conferma di tale assunto, si consideri poi che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettera C del D.M. 22 maggio 2014 n. 353, questi stessi titoli di studio consentono l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie di istituto con conseguente possibilità di attribuzione di incarichi di supplenza.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni *de quibus*, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione a prendere parte alle operazioni ordinarie di reclutamento al fine di poter stabilizzare la posizione lavorativa.

Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali “qualifiche professionali” secondo quanto previsto dall’ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l’accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un’autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall’ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento (invero irragionevolmente, come si vedrà). Vale ribadire, infatti, che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L’Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia,

posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della alla valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario.

La validità e fondatezza delle suesposte conclusioni, peraltro, non appaiono inficiate neanche dalla recente riforma dettata dalla L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola) e dai conseguenti decreti attuativi.

Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 1, co. 107 della L. n. 107/2015 fa espressamente salvi i titoli di studio sinora conseguiti per l'iscrizione nelle graduatorie di III fascia, subordinando l'inserimento all'acquisizione dell'abilitazione soltanto a decorrere dall'a.s. 2016/2017 e assicurando così ultrattività al regime giuridico dei suddetti titoli. Di talché, a contrario, la norma in parola conferma la piena validità dei titolo in

questione ai fini dell'espletamento dell'attività di docenza, quanto meno per l'anno scolastico in corso.

Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che *«Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso»*.

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l'abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione *de qua*, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti.

Ne deriva che, secondo l'ordinamento nazionale attualmente vigente, la qualifica professionale coincide con il percorso formativo seguito, a nulla rilevando l'abilitazione ai fini dell'accesso alla professione.

Del resto, si consideri che con plurime pronunce del giudice ordinario, è stato accertato il diritto dei candidati di recente abilitati con i TFA e/o PAS, al pari di quelli abilitati con le SSIS, di iscriversi nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) finalizzate all'immissione in ruolo per scorrimento ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297: tali candidati, pertanto, vengono a beneficiare di entrambi i canali di reclutamento attualmente vigenti, ad ulteriore riprova che le procedure amministrative non sono dirette all'acquisizione delle qualifiche

professionali, quanto piuttosto rappresentano uno strumento di immissione in ruolo.

Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dal canale di reclutamento ordinario i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

**7) ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

La censurata scelta di circoscrivere la partecipazione al concorso in parola ai soli candidati abilitati si presenta inficiata da manifesti vizi di illogicità ed irragionevolezza.

Come evidente, a seguito della riforma delle classi concorsuali dettata dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, mediante accorpamento e/o fusione delle precedenti, non sono ancora stati attivati i corrispondenti percorsi abilitativi, sicché – coerentemente con l’insegnamento giurisprudenziale affermatosi con riferimento alla precedente tornata concorsuale – le limitazioni alla partecipazione dei candidati muniti dei titoli di studio validi per l’accesso alle corrispondenti classi concorsuali sono manifestamente inique, non essendo stato loro consentito di conseguire il requisito soggettivo richiesto dalla *lex specialis*.

Ma vi è di più! Al fine di coprire le nuove esigenze di organico il predetto regolamento ministeriale (art. 3) consente espressamente ai docenti muniti di abilitazione nelle precedenti classi concorsuali di ottenere incarichi e di accedere alla partecipazione al reclutamento con riferimento a tutti gli

insegnamenti afferenti alle nuove e riformate classi concorsuali in cui esse sono confluite.

In tal senso, si viene a determinare un'estensione automatica della vecchia abilitazione anche a materie per le quali il candidato è sprovvisto di valido titolo, dal momento che a seguito dell'opera di razionalizzazione le nuove classi concorsuali hanno un ambito applicativo estremamente più ampio.

Ne deriva che la precedente specializzazione opera *ipso facto* su un novero ampio di insegnamenti, indipendentemente da qualsiasi accertamento circa le capacità e competenze specifiche e, finanche, dal possesso dei titoli di studio che davano diritto all'accesso alle rispettive classi concorsuali, oggetto di accorpamento.

In altri e più chiari termini, il candidato che è munito dei titoli di studio previsti dai D.M. n. 39/1998 e 22/2005 (ora confluiti nel d.P.R. n. 19/2016) è escluso dal concorso sol perché sprovvisto di abilitazione all'insegnamento, mentre tale possibilità è concessa ad altro docente che vi partecipa in virtù di un'abilitazione conseguita con riferimento a materie diverse ma che oggi vengono a rientrare nella nuova classe concorsuale.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**8) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.**

I decreti impugnati sono censurabili anche nella parte in cui prevedono, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "Polis" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai candidati in possesso dei requisiti indicati dalla *lex specialis*, dal momento che la piattaforma informatica non consente la registrazione di quei docenti che sono muniti di diverso titolo abilitativo, illegittimamente non preso in considerazione dal Ministero resistente.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non

disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone *«Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.»*

I successivi commi stabiliscono che:

*«2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.*

*3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.*

*4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.»*

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica

amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

#### **QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

Il diritto alla partecipazione alle procedure concorsuali in favore degli insegnanti tecnico-pratici si fonda chiaramente su norme di rango primario (artt. 400, co. 12 e 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 1997), attualmente valide ed efficaci, sebbene di natura transitoria (sic!), così come su norme regolamentari emanate in virtù di norme di delegificazione (D.I. 24 novembre 1998 n. 460).

Nella fattispecie di cui è causa, infatti, il nuovo regime non può dirsi ancora attuato in mancanza dell'attivazione di percorsi abilitativi ordinari, rappresentando il presente concorso la prima vera tornata utile dopo il 2002, dal momento che la precedente procedura selettiva aveva riguardato una sola classe concorsuale.

Su tale ricostruzione normativa, invero, non incide affatto la previsione dettata dall'art. 1, co. 110 della L. 13 luglio 2015 n. 107, laddove prevede che *«A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento»*.

La norma in parola, infatti, non abroga espressamente la disciplina ordinaria contenuta nel D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, recante il Testo

Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: né peraltro tale abrogazione può essere dedotta in via ermeneutica, non sussistendo alcuna antinomia o incompatibilità piena fra le previsioni normative in esame.

Ed invero l'esegesi va necessariamente compiuta secondo canoni di interpretazione logico-sistematici che impongano la conformità dei precetti normativi ai principi costituzionali.

In tal senso, pertanto, la condizione necessaria dell'abilitazione all'insegnamento, quale requisito per accedere alle procedure di reclutamento, può essere al più richiesto soltanto nelle ipotesi in cui i percorsi ordinari di abilitazione siano stati concretamente attivati, pena l'irragionevolezza della norma.

Ad ogni modo, in via meramente gradata, e previa delibazione sulla istanza cautelare (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si solleva sin d'ora l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, co. 110 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto al lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici (artt. 3, 97, 35 e 51 Cost.), nonché per violazione del principio di equivalenza dell'esperienza professionale rispetto ai titoli di formazione ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario (art. 117 Cost.) sanciti dagli artt. 15 e 20 ss. della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea in tema di uguaglianza e non discriminazione.

Riservandosi in prosieguo ogni ulteriore e più approfondita argomentazione, giova osservare che l'irragionevolezza della norma in parola risulta di palmare evidenza sol che si consideri che l'accesso al concorso è impedito ai docenti che da anni operano nelle scuole statali in

condizioni di precariato, ai quali la stessa Amministrazione ha precluso la possibilità di conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento, non essendo mai stati attivati i corsi abilitativi ordinari.

Al riguardo, di certo non vale a sanare la dedotta irragionevolezza l'istituzione di due soli percorsi speciali attivati a cadenza quasi decennale, di cui l'ultimo attuato nel 2013 (PAS), siccome non previsti sull'intero territorio nazionale, riservati ad un numero ristretto di docenti, ossia solo coloro che avevano maturato ben 3 anni completi di servizio (e quindi vantavano il diritto alla stabilizzazione ai sensi della nota sentenza della Corte di Giustizia, 26 novembre 2014, in cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, c.d. "Mascolo"), e comunque relativi a pochissime classi di concorso.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, giova rimarcare che i bandi impugnati determinano un pregiudizio grave ed irreparabile, laddove impediscono la partecipazione dei ricorrenti alla procedura selettiva e, per l'effetto, impediscono di conseguire l'immissione in ruolo. Di contro, l'adozione di una misura cautelare, in termini di ammissione con riserva dei ricorrenti, non comporterebbe alcuna lesione dell'interesse pubblico, anzi maggiormente garantito da una più ampia partecipazione di soggetti muniti delle necessarie qualificazioni professionali.

Peraltro, occorre evidenziare che i bandi impugnati non prevedono lo svolgimento di una fase di pre-selezione per l'accesso al concorso, sicché la mancata ammissione dei ricorrenti è suscettibile di determinare effetti irreversibili una volta espletate la prove scritte, laboratoriali ed orali.

#### **PQM**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa istanza cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli- Roma, 20 aprile 2016

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE  
PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.**

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che è ormai imminente lo svolgimento della prova scritta, dalla quale essi risultano essere stati ingiustamente esclusi.

Con avviso pubblicato in data 12 aprile 2016 (**doc. 4**), infatti, è stato pubblicato il calendario delle operazioni selettive relative alle diverse classi concorsuali bandite, che avranno luogo a partire dal 28 aprile 2016 per concludersi il successivo 31 maggio 2016.

E' di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso

bilanciamento degli interessi contrapposti – l’adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell’interesse pubblico all’individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all’art. 55 c.p.a., l’eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe comunque intervenire prima dell’effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Roma – Napoli, 20 aprile 2016

(avv. Guido Marone)

***Avviso***

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 5442/2017 del 5 maggio 2017, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III Bis, nel giudizio RGN 4992/2016.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione “T.A.R.”.